

Codice A1604A

D.D. 31 ottobre 2019, n. 527

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate 1, 2 e 3 - ubicate in localita' Local del Comune di Soprana (BI) - confluente nel Comune di Valdilana a partire dall'1 gennaio 2019 in virt della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 29 - e gestite dal Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola di Mezzana Mortigliengo (BI).

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola* di Mezzana Mortigliengo (BI), d'intesa con il Comune di Valdilana - ex Comune di Soprana (BI) - nel cui territorio sono situate le tre captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 3 settembre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti potabili:

sorgente 1 - particella catastale n. 49 del foglio di mappa n. 7;

sorgente 2 - particella catastale n. 98 del foglio di mappa n. 7;

sorgente 3 - particella catastale n. 99 del foglio di mappa n. 7.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le opere di captazione in esame sono costituite da tre piccole trincee drenanti poste in corrispondenza di altrettante scaturigini naturali di acqua situate tra frazione Cerutti del Comune di Valdilana e frazione Colma del Comune di Curino; la sorgente 1 si trova ad una quota di circa 600 metri s.l.m., mentre le sorgenti 2 e 3, vicine tra loro, si trovano a quote di 540 e 545 metri s.l.m..

Il piccolo bacino all'interno del quale sono ubicate le captazioni presenta versanti diffusamente boscati e per nulla antropizzati e rappresenta la testata del rio del Pianoro, che scorre lungo il fondovalle in prossimità delle scaturigini ed è un tributario di sinistra del rio Viaglio, che confluisce nell'invaso artificiale di Masserano. Dal punto di vista geologico l'area su cui insistono è caratterizzata dalla presenza di graniti grigio appartenenti al complesso denominato "Massiccio granitico del Biellese" e dalle sue coltri di copertura; la circolazione idrica nel sottosuolo è principalmente legata alla presenza di coltri di alterazione del substrato roccioso.

Tutte e tre le captazioni convogliano l'acqua in un bottino di raccolta munito di vasche di decantazione e di scarico di troppo pieno; a partire dal bottino di raccolta l'acqua viene immessa nella tubazione di adduzione che giunge al serbatoio denominato Sant'Antonio, nel Comune di Mezzana Mortigliengo (BI).

I manufatti contenenti le sorgenti, la cui costruzione risale al 1940, sono interrati e realizzati in calcestruzzo a pianta quadrata, con dimensioni di circa 1 metro di larghezza, 1 metro di altezza e 4 metri di profondità e si presentano in buono stato di conservazione. Sono dotati di scarico di troppo pieno e di scarico di fondo per la pulizia periodica e i locali sono accessibili mediante porte metalliche munite di fori di aerazioni.

Le sorgenti in esame sono dotate di regolare concessione, rilasciata dalla Provincia di Biella con la determinazione n. 3905 del 13 ottobre 2005, per una portata massima di 0,411/s e media di 0,39 l/s, per un totale di 12.300 metri cubi annui.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di singoli misuratori di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le

condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e individuare una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione delle sorgenti; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta sorgente 1, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, misura circa 60x50 metri, per una superficie di circa 3.200 metri quadrati;

zona di tutela assoluta sorgenti 2 e 3, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma rettangolare, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura circa 65x58 metri, per una superficie di circa 3.700 metri quadrati;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle tre sorgenti, per una superficie complessiva di circa 66.600 metri quadrati;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti, per una superficie complessiva di circa 111.380 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato 2 – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Mezzana Mortigliengo – Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola di Mezzana Mortigliengo – Sorgenti in Comune di Valdilana (ex Comune di Soprana), Loc. Localà, denominate 1, 2 e 3 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11 Dicembre 2006 n° 15/R – Planimetria alla scala 1:1000 con ridelimitazione delle aree di salvaguardia – Aprile 2019*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Nelle aree di salvaguardia individuate non sono stati identificati centri di pericolo significativi, dal momento che l'area su cui insistono le sorgenti rientra tra quelle assoggettate al vincolo per scopi idrogeologici di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*" e, a causa della presenza del bosco, è soggetta al vincolo ambientale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*".

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Valdilana (BI) e di Curino (BI), che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 luglio 2019 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31 luglio 2019.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 6 maggio 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 5 giugno 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle medesime aree.

Vista la determinazione n. 3905, in data 13 ottobre 2005, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il *Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola* di Mezzana Mortigliengo (BI) alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite tre sorgenti ubicate nel Comune di Valdilana, per una portata massima di 0,411/s e media di 0,39 l/s, per un totale di 12.300 metri cubi annui;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 6 maggio 2019 – prot. n. 1199748;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 5 giugno 2019;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 18 del 29 luglio 2019, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Curino (BI) n. 23 del 31 luglio 2019, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola* di Mezzana Mortigliengo (BI), inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 3 settembre 2019, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili – denominate 1, 2 e 3 – ubicate in località *Localà* del Comune di Valdilana (BI) e gestite dal *Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola* di Mezzana Mortigliengo (BI), sono definite come risulta nella planimetria “*Elaborato 2 – Regione Piemonte – Provincia di Biella – Comune di Mezzana Mortigliengo – Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola di Mezzana Mortigliengo – Sorgenti in Comune di Valdilana (ex Comune di Soprana), Loc. Localà, denominate 1, 2 e 3 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11 Dicembre 2006 n° 15/R – Planimetria alla scala 1:1000 con ridelimitazione delle aree di salvaguardia – Aprile 2019*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata ai soggetti interessati.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore delle tre sorgenti potabili denominate 1, 2 e 3 e ubicate nel Comune di Valdilana (BI) – *Consorzio Acqua Potabile Frazione Sola* di Mezzana Mortigliengo (BI) – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano

territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Valdilana e di Curino, affinché gli stessi provvedano a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012); notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig